

SE SI CHIEDE LA REINTRODUZIONE SUCCESSIVA

## Gae, la cancellazione può essere annullata

DI FRANCESCA DE NARDI

**I** docenti che erano già inseriti nelle graduatorie, ma poi cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento, vanno reinseriti. Questo è quanto ha sancito il Tar del Lazio, Sezione Terza bis, con la sentenza n.461 del 14 gennaio 2019. Nel caso in esame dei docenti avevano impugnato il Decreto del ministero dell'istruzione nella parte in cui non contemplava la possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria degli insegnanti che erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma erano stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime graduatorie.

**I giudici amministrativi accolgono il ricorso** disponendo l'inclusione dei ricorrenti nelle graduatorie sopra citate con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. Agli atti pare infatti che il Miur non abbia tenuto conto della più recente giurisprudenza in materia, in particolare quella del Consiglio di Stato, secondo cui «non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in Gae (graduatorie ad esaurimento) discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro

i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento» (Sez. VI, n. 3323 del 2017). Viene così confermata la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004, secondo cui «dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione».

**Quindi, è vero che la mancata presentazione** della domanda comporta, testualmente, la cancellazione dalle Gae. Nondimeno tale conseguenza non è assoluta, ma temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi, la reintroduzione.

© Riproduzione riservata

